

Rep. n. 23 del 27/07/2016



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI**

E

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione europea e gli Organismi Internazionali (in seguito denominato « MATTM- DGSVI » o « la Parte »), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.44 Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dal Dr. Francesco La Camera, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata « Agenzia » o « la Parte »), con sede in Roma, in via Contarini 25 Codice Fiscale 97871890584, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Laura Frigenti, nella sua qualità di Direttore;

PREMESSE

VISTO il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014, contenente “Disposizioni in materia organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO l'art. 9 del citato D.P.C.M., con il quale è stata attribuita alla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, la competenza in materia di politiche e legislazione europea e accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi i cambiamenti climatici;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n.125 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all'art. 17 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

VISTO che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo¹⁷ l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 125./2014;

VISTO che ai sensi del comma 4 del medesimo art 17 l'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli art 1 e 2 della legge 125/2014;



VISTO che ai sensi dell'art. 23 della citata legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 della richiamata legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in Particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge;

VISTO Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia (di seguito, lo “Statuto”), il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della Legge n. 125/2014;

PRESO ATTO che, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e nel Documento di programmazione triennale della Cooperazione Italiana 2015 - 2017, viene evidenziato con particolare enfasi l'obiettivo di una crescita ambientalmente sostenibile e che da subito affronti con decisione la sfida dei cambiamenti climatici, dimensione che diventa anche parte costitutiva della cooperazione allo sviluppo e intrinsecamente connessa ai temi e agli obiettivi generali della sua azione;

CONSIDERATO che la 21° Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico ha adottato l'Accordo di Parigi per combattere il cambiamento climatico e che tale Accordo è stato firmato dall'Italia, a New York, il 22 Aprile 2016;

CONSIDERATO che l'Accordo di Parigi prevede tutti i Paesi preparino, comunichino e mantengano i propri obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sviluppino misure domestiche di mitigazione per raggiungere tali obiettivi (art. 4), e che i Paesi in Via di Sviluppo siano supportati negli sforzi di adattamento e mitigazione (artt. 7 e 9) e nel rafforzare le loro capacità a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici (art.11);



CONSIDERATO che l'Accordo di Parigi riconosce al suo art.10 l'importanza di realizzare lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie, al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;

CONSIDERATO che il MATTM-DGSVI svolge le funzioni e realizza gli interventi previsti per l'attuazione delle attività previste dagli accordi internazionali in materia ambientale e climatica;

CONSIDERATA l'importanza, per il miglioramento dell'efficacia stessa dell'aiuto e il rafforzamento dell'impatto complessivo dell'azione internazionale del Paese in questi campi, di una migliore interazione e sinergia tra l'Agenzia e il MATTM;

RITENUTA opportuna una sinergia tra l'Agenzia e il MATTM, nell'ambito di iniziative promosse da organizzazioni internazionali o dall'Unione europea (c.d. finanza per lo sviluppo, blending facilities);

RITENUTO fortemente auspicabile altresì l'ulteriore allargamento a forme di programmazione congiunta, di confronto preventivo e di dialogo strutturato sugli stessi temi con tutti gli attori, profit e no profit del Sistema Italia, anche al fine di evitare duplicazioni o non sfruttare adeguatamente le opportunità;

CONSIDERATA opportuna l'assistenza reciproca per la partecipazione a convegni e nei contatti con organizzazioni internazionali e Paesi Donatori sulle tematiche connesse ad iniziative in materia ambientale e di sostenibilità ecologica;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1 - FINALITA'

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, disciplinano le modalità di collaborazione e coordinamento, per l'identificazione e la messa in opera, ove occorra, di programmi/progetti e iniziative nel settore ambientale, in attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e degli impegni previsti dall'Accordo di Parigi, sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio.

ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ'

Ai fini di cui all'articolo 1, le Parti concordano sulla necessità di favorire la realizzazione di partenariati, per promuovere obiettivi comuni e sviluppare la complementarità e le sinergie dei loro interventi, riguardo le seguenti attività:

- messa in opera di cooperazione tecnica, operativa e metodologica che permetta di condividere e beneficiare delle conoscenze e professionalità specifiche di ciascuna delle Parti. In particolare, l'Agenzia, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all'estero per le iniziative delle Parti o del MATTM, nel quadro del presente protocollo e di ulteriori eventuali accordi di dettaglio. Analogamente il MATTM-DGSVI potrà mettere a disposizione le strutture, proprie e di supporto, per la promozione del sistema Paese, nella sua qualità di soggetto competente all'attuazione delle attività previste dagli accordi internazionali in materia ambientale e climatica;
- partecipazione ad eventi, attività e tavoli di lavoro, in sede nazionale e multilaterale, scambio di informazioni, promozione della partecipazione del settore privato, implementazione di iniziative di partenariato pubblico/privato e di ogni altra forma di collaborazione concordata tra le Parti;
- istituzione di un nucleo tecnico-scientifico, composto da personale tecnico del MATTM-DGSVI e dell'Agenzia, fino a un max. di 5 unità, per ciascuna parte, per la supervisione ed il supporto delle attività oggetto del presente Protocollo. Il nucleo si occuperà altresì dell'individuazione di nuovi canali di collaborazione in ambito multilaterale, multi bilaterale e dell'analisi di strumenti finanziari innovativi. I lavori del Nucleo saranno aperti alla partecipazione, in qualità di osservatori, di altri tecnici opportunamente individuati dalle Parti;



- identificazione, ove opportuno, dei programmi e dei progetti da realizzarsi tramite cofinanziamento delle Parti ovvero ricorrendo a risorse dell'Unione Europea, delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni multilaterali anche con la partecipazione e il contributo delle istituzioni finanziarie italiane deputate nei settori e nelle aree geografiche di comune interesse.

Qualsiasi azione sviluppata nel quadro del presente Protocollo è soggetta alle procedure interne delle Parti, nonché all'approvazione formale dei rispettivi organi decisionali.

Il presente Protocollo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti, nei confronti di terze Parti.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

In attuazione del presente Protocollo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività intraprese, al fine di:

- promuovere il dialogo su strategie e programmi attuati dalle Parti nei rispettivi Paesi di intervento, favorendo la predisposizione di Linee guida condivise e la programmazione congiunta di iniziative nei Paesi d'interesse;
- programmare le azioni future da attuare per ogni attività dell'articolo 2 del presente Protocollo;
- stabilire l'eventuale riesame delle azioni intraprese, e/o in corso, nonché i risultati per ciascuna delle attività, di cui all'articolo 2 del presente Protocollo;
- valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 4 - RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ

In conformità con le normative vigenti, tutte le informazioni condivise nell'ambito di questo Protocollo sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state date. Tali informazioni e i documenti giustificativi devono, per la durata del Protocollo e fino alla sua cessazione, essere conservati in un luogo sicuro, non essere pubblicati, comunicati, utilizzati o diffusi senza il preventivo consenso scritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia di comunicazione comune a supporto di questo Protocollo. Ciascuna Parte si impegna a citare l'altra Parte nelle comunicazioni pubbliche che indicano un possibile progetto realizzato in

partnership. Qualsiasi iniziativa di comunicazione attuata nell'ambito del presente Protocollo, o progetti comuni (articoli, pubblicità, conferenze stampa, comunicati stampa, ecc.), deve ricevere l'approvazione preventiva dell'altra parte.

I diritti di proprietà intellettuale saranno tutelati e garantiti tra le Parti, durante lo sviluppo delle attività di cooperazione di cui al presente Protocollo.

ARTICOLO 5 - CONTATTI

Tutta la corrispondenza relativa al presente Protocollo è indirizzata ai seguenti contatti:

Per il MATTM-DG SVI

Direttore Generale: Dott. Francesco La Camera

Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

Tel. : 06 5722 8101 - 8102

Fax: 06 5722 8175

E-Mail: SVI-UDG@minambiente.it; dgsvi@pec.minambiente.it

Per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Dott. Emilio Ciarlo

Tel. : 06.36916225

Fax: 06.36916253

E-Mail: emilio.ciarlo@esteri.it

ARTICOLO 6 – COSTI

Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e commissioni di qualsiasi natura per l'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE, DURATA, PROROGA E MODIFICA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione e rimarrà efficace per un periodo di cinque (5) anni, a Partire dalla data della firma. La sua validità può essere estesa di ulteriori cinque (5) anni salvo recesso di una delle Parti, attraverso comunicazione scritta all'altra Parte. Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo e, in questo caso, la sua validità perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, a Partire dalla data di recepimento della comunicazione scritta.



7

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

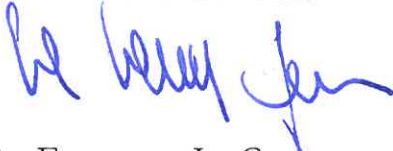
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'attuazione del presente Protocollo saranno risolte attraverso negoziati diretti tra le Parti.

Stipulato in Roma il 27/07/2016, in quattro esemplari.

Per il Ministero italiano dell'Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore Generale



Dr. Francesco La Camera

Per l'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo

Il Direttore



Dr.ssa Laura Frigenti